

fabi

informa

Federazione Autonoma Bancari Italiani

Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna

Novembre 2011

Contributi non dedotti: anno 2010

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs 47-/2000, entro il **31 dicembre 2011** deve essere comunicato al Fondo Pensione Nazionale Bcc (tramite alleg_H.pdf) l'ammontare dei contributi versati che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti i limiti (€ 5.164,57) di deducibilità fiscale attualmente vigenti (rigo 54 del Cud). L'onere della comunicazione, come previsto dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 245/02, è a carico dell'iscritto che deve notificare al Fondo l'ammontare dei contributi versati non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente.

Contratto ABI


Dal 1° dicembre 2011 riprenderanno le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro nel settore del credito.

Certificazione dello stato di malattia

Premesso che all'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato al lavoro) ha previsto che: *“al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficiente sistema di controllo delle stesse a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati per il rilascio e la trasmissione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”* e che con l'approvazione della menzionata legge entrata in vigore il 24 novembre 2010 è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori,

ATTIRIAMO LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NUOVA PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI MALATTIA

1. Il datore di lavoro non potrà più richiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia. Quindi il datore di lavoro dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps. E' però facoltà del datore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal medico via web.
2. Comunicare tempestivamente (secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL) al datore di lavoro la propria assenza dovuta allo stato di malattia;
3. Comunicare l'indirizzo per la reperibilità nel caso sia diverso dalla residenza o dal domicilio abituale per consentire i controlli medico fiscali che si effettuano nel seguente **“ORARIO DELLE FASCE”**: **mattino dalle 10 alle 12, pomeriggio dalle 17 alle 19 di tutti i giorni della settimana compreso il sabato e la domenica;**
4. Fornire al datore di lavoro (su richiesta dello stesso) il protocollo identificativo del certificato medico (chiederlo al momento della visita);
5. Presentare il formato cartaceo al datore di lavoro in caso di impossibilità del medico di predisporre l'invio telematico (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia stato abilitato alla consultazione telematica dei certificati).



VADEMECUM

Provvidenze annuali per lavoratori e figli studenti a carico del dipendente

Al lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:

Scuola	€	€
Media inferiore	89,35	55,26*
Media superiore	126,02	55,26*
Università	258,23	89,35*

L'indennità non è dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione (anche nella sessione autunnale) e se lo studente universitario non supera almeno tre esami nell'anno accademico.

Per lo studente universitario l'indennità è dovuta nel limite della durata ordinaria del corso e compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.

Le indennità vanno liquidate nell'autunno successivo al termine dell'anno di studi per cui competono.

Al lavoratore che mentre è in servizio consegue un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di Euro 150,00 e Euro 250,00.

Banca delle ore

23 ORE ANNUE

Il Contratto di Lavoro sancisce che il recupero delle 23 ore (accantonate in Banca Ore) dovrà essere effettuato entro 24 mesi. Pertanto:

1. le 23 ore di competenza anno 2010 il lavoratore ha diritto di fruirlle entro il 31-12-2011.
2. le 23 ore di competenza anno 2011 il lavoratore dovrà usufruirle entro il 31-12-2012.

Ricordiamo che le suddette ore sono utilizzabili quali permessi retribuiti frazionabili, con un **limite minimo di mezz'ora** cadauna.

La fruizione delle ore di permesso retribuito può essere effettuata anche in collegamento con giorni di ferie

Il mancato utilizzo, secondo le regole sopra citate, comporta la perdita definitiva delle ore non utilizzate (salvo accordi aziendali diversi).

STRAORDINARIO

Le ore di straordinario inserite nella banca delle ore dovranno essere recuperate non oltre 24 mesi dal predetto espletamento.

Trascorso tale termine l'Azienda, nei successivi 6 mesi fisserà - previo accordo con il lavoratore - il recupero delle ore relative non fruite.

In difetto di accordo l'Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi il tempo di fruizione.

Ricordiamo che le suddette ore sono utilizzabili quali permessi retribuiti frazionabili, con un **limite minimo di mezz'ora**.

CRITERI DI RECUPERO

Nei primi sei mesi di maturazione del ROL e dall'effettuazione dello straordinario, il lavoratore può chiedere il recupero previo accordo con la Banca. Trascorso tale termine il lavoratore HA DIRITTO AL RECUPERO NEL PERIODO PRESCELTO, previo preavviso scritto alla Banca di almeno:

- 1 giorno lavorativo, in caso di recupero orario (con limite minimo di mezz'ora);
- 5 giorni lavorativi, in caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, in caso di recupero superiore a 2 giorni

Entro il 31/12/2011 le 15 ore di permesso retribuito (ex art. 48) per i dipendenti in servizio al 31/12/2000 e le 7 ore e 30 minuti per i dipendenti assunti successivamente, possono essere utilizzate sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un **limite minimo di un'ora**.

La fruizione delle ore di permesso retribuito può essere effettuata anche in collegamento con giorni di ferie.

Il mancato utilizzo entro dicembre 2011 comporta la perdita definitiva delle ore non utilizzate.

RIVOLGITI ALLA FABIO DELLA TUA PROVINCIA

BOLOGNA	Via Agresti, 2	051225941	l.girgenti@fabio.it r.benini@fabio.it	Girgenti-Benini
PIACENZA	Via S. Donnino, 3	0523325225	sab.pc@fabio.it	Briggi Giancarlo
PARMA	P.le Santafiora, 7	0521285591	sab.pr@fabio.it	Gavarini
REGGIO EMILIA	Via Sani, 7	0522337307	bernardo.britti@fabio.it	Britti-Lasagna
MODENA	Via Canalino, 16	059214762	sab.pc@fabio.it	Baroni
FERRARA	Via Contrari, 7/d	0532210353	sab.fe@fabio.it	Gessi
RAVENNA	Via D. Alighieri, 3	054433465	fabira@tin.it	Costa-Tozzi
RIMINI	P.zza Ferrari, 22 sc. E	054128865	giorgio.urbinati@fabirimini.it	Urbinati
FORLÌ-CESENA	Via Baratti, 18	054330071	sab.fo@fabio.it	Biguzzi
FAENZA	Via XX Settembre, 34	054621794	fabifaenza@libero.it	Parrucci-Isola